



## **COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**

**(Provincia di Teramo)**

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: [info@comune.santegidioallavibrata.te.it](mailto:info@comune.santegidioallavibrata.te.it)

### **AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA**

**SERVIZIO: PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

**COPIA**

**Numero 220 del 29/10/2021**

**Reg. generale n. 377**

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018)**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 09/06/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

**Premesso che:**

- il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o *risorse stabili*, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o *risorse variabili*, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Vista** la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n.15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.";

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art.40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti

locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.";

**Visto** l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Preso atto** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

**Visto** l'art. 33, comma 2, del D. L. n.34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

**Rilevato** che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

**Dato atto** che in questo Ente il personale in servizio nell'anno 2021 è inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 (26,75 al 31/12/2018 - 23,34 anno 2021) per cui il limite 2016 non subirà alcun adeguamento né in aumento né in diminuzione come da nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.179877 dell'01/09/2020;

**Evidenziato** quindi che il teito di spesa insuperabile riferito all'anno 2016, al netto delle voci escluse, è di € 72.004,84, come determinatosi sulla base dei seguenti atti dell'Area Economico Amministrativa:

- determinazione n.180 del 30/09/2016 con la quale è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 dalla quale risultano risorse stabili che ammontano ad euro 70.445,50;

- determinazione n.245 del 18/10/2019 ad oggetto: "Fondo risorse decentrate anno 2018. Applicazione art.67 comma 1 CCNL 21/05/2018. Rettifica Fondi e rideterminazione dell'Unico Importo Consolidato anno 2017 - Conseguente rettifica del Fondo per le risorse decentrate anno 2018", con la quale è stato rettificato, in adempimento alle indicazioni fornite dal MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.15 del 16/05/2019 e dell'orientamento applicativo Aran CFL7 del 08/10/2018, il limite anno 2016, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017, nell'importo di euro 72.004,84;

**Preso atto** che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG, depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

**Richiamata** la nota del Dirigente dell'Area Economico Amministrativa, prot. n.12812 del 24/09/2021, con la quale è stata richiesta al Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio la somma da inserire, per l'anno 2021, tra le risorse variabili, relativa agli incentivi alla progettazione/funzioni tecniche;

**Preso atto** che con nota prot. n.13966 del 19/10/2021, agli atti d'ufficio, il Dirigente dell'Area Tecnica ha comunicato l'importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche anno 2021 pari ad euro 6.957,74, comprensivo di oneri;

**Evidenziato** che, nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2021, sono state pertanto, inserite le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016*), sulla base dei criteri contrattati in data 13/12/2016 e del relativo regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 30/09/2017, nella misura di euro 5.259,06, come indicato dal Dirigente Area Tecnica (euro 6.957,74 meno gli oneri a carico dell'ente per cpdel e irap);

**Rilevato** che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Considerato** che la sede in cui vengono proposte alla certificazione da parte degli organi di controllo le cosiddette economie contrattuali del fondo è la relazione tecnico finanziaria da allegare al contratto integrativo dal momento che nello schema fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.25 del 19/07/2012, è prevista una apposita sezione (Modulo IV Sezione II) relativa all'accertamento delle economie del Fondo che possono transitare al fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse;

**Rilevato**, pertanto, che in sede di relazione tecnico finanziaria e successivi adempimenti, si procederà alla necessaria certificazione delle economie 2020;

**Dato atto** che dall'anno 2018, ai sensi dell'art.15, comma 5 del C.C.N.L. 21/05/2018, tutti gli enti (con o senza dirigenti) finanziano le posizioni organizzative con risorse a carico del bilancio;

**Evidenziato** che l'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. 21/05/2018, dispone, in coerenza con l'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017";

**Preso atto** della posizione espressa dal Ministero Economia e Finanze tramite le istruzioni e gli approfondimenti alla scheda SICI - Sezione LEG, Conto annuale 2020, relativamente alle domande sul limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 (c.d. limite 2016), per cui il limite generale dell'Amministrazione somma le seguenti voci:

- limite 2016 del personale dirigente
- limite 2016 del personale del comparto (comprendente la retribuzione delle posizioni organizzative e il fondo per lo straordinario)
- retribuzione accessoria del Segretario Comunale,

ed evidenziato che la struttura della rilevazione del Conto Annuale 2021 consolida questa impostazione;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad euro 78.938,30 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), cui si aggiungeranno le economie dell'anno 2020 (art. 68, comma 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018), che, dal 2019, trovano collocazione non più nella parte costitutiva ma in quella dell'utilizzo, da sottoporre a certificazione dell'organo di controllo;

**Considerato** che dalla verifica del limite del trattamento accessorio secondo l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, determinato in coerenza con le indicazioni M.E.F., sopra richiamate, sul Fondo risorse decentrate dell'anno 2021 sopra indicato, non risulta di dover procedere a decurtazioni, come da prospetto allegato alla presente determinazione (All. B)

**Dato atto** che per la formulazione del presente Fondo ci si è avvalsi del software fornito dalla ditta Soluzione S.r.l., trattandosi di una fase particolarmente complessa che ha richiesto di avvalersi di uno strumento di supporto adeguato;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

**Dato atto** che:

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- gli importi iscritti nel Fondo trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti alla spesa del personale;

**Visti:**

– l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ..."*;

– la circolare della Ragioneria generale dello Stato n.13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, che ha evidenziato come la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n.25/2015, recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", raccomandi una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chieda la relativa data all'interno della rilevazione;

– le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

**Richiamato** il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 che prevede *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"*;

**Dato atto** che si procederà alla redazione della relazione tecnico-finanziaria per la parte costitutiva, di cui alla circolare n.25/2012 della Ragioneria generale dello Stato;

**Considerato** quindi opportuno inviare il presente atto all'organo di revisione, unitamente alla relazione tecnico finanziaria, per la certificazione del fondo 2021, per la parte costitutiva, relativamente alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai

sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

**Ricordato** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**Dato atto** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

## **DETERMINA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- 2) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come da allegati A e B alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, specificando che non si è proceduto all'adeguamento del limite 2016 come da articolo 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 poiché dal confronto del personale in servizio al 31/12/2018 rispetto al personale presente nel 2021 risulta una riduzione di personale;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 relativi alla spesa del personale;
- 5) Di dare atto che, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021;
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione;
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'organo di revisione unitamente alla relazione tecnico finanziaria, per la certificazione del fondo 2021, per la parte costitutiva, relativamente alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- 8) di trasmettere il presente atto al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott.ssa Grazia Cherubini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. \_\_\_\_\_ .

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento